

SGRAVI PREMI DI RISULTATO: ULTERIORI RISPOSTE ALLE FAQ (INPS - Nota 11.9.2008 – FAQ versione 2.0)

L'INPS ha diffuso sul proprio sito internet ulteriori otto risposte alle FAQ (che fanno seguito a quelle già fornite in allegato al Messaggio 3.9.2008 n. 19503) in merito alla decontribuzione dei premi di risultato previsti dai contratti collettivi di II livello, di cui al D.M. 7 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale 31.7.2008 n. 178).

Tra le risposte più rilevanti segnaliamo le seguenti:

- gli importi da inserire nella domanda seguono il principio di cassa per cui devono intendersi solo quelli relativi agli anni di erogazione dei premi.
- il DM 7 maggio 2008, che ha dato attuazione all'art. 1, comma 67 della Legge n. 247/2007 prevede la concessione dello sgravio per il solo anno 2008; ne consegue che l'autorizzazione allo sgravio riguarderà solamente l'anno in corso.
- in presenza di contratti pluriennali, gli importi riferiti agli anni 2009 e 2010 assumeranno il carattere di indicazione valutativa degli impegni di spesa.
- poiché il DM 7.5.2008 prevede che la riduzione contributiva trovi applicazione per i contributi previdenziali e assistenziali nel limite di 25 punti della contribuzione a carico azienda, sono da ritenersi esclusi dallo sgravio i premi dell'assicurazione INAIL.
- nel caso in cui il contratto sia scaduto il 31.12.2007, ma il pagamento delle erogazioni sia previsto nel 2008, nella domanda dovrà essere indicata la data del 31.12.2008 e dovranno essere prese a riferimento le retribuzioni relative al periodo temporale di corresponsione del premio.
- lo sgravio riguarda anche i premi corrisposti a lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno per il quale si chiede il beneficio.
- in caso di fusione per incorporazione o altre operazioni societarie, che comportino il passaggio dei lavoratori da una società ad un'altra, la decontribuzione può essere richiesta dal datore di lavoro subentrante. Per la compilazione dell'istanza, vanno proposte domande diverse o, in caso di invio di file XML, "CodiceIdentificativoDomanda" diverso, in ragione delle differenti date di sottoscrizione e di deposito degli accordi in precedenza sottoscritti dalle aziende incorporate. Ai fini del calcolo del tetto entro il quale si può chiedere il beneficio, occorre far riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, anche se erogate parzialmente dal precedente datore di lavoro.

FAQ - versione 2.0

D. In caso di società con più unità produttive in province/regioni diverse ma con accentramento contributivo e con differenti accordi aziendali per ogni unità produttiva, è possibile l'invio cumulativo di una istanza di sgravio per tutti gli accordi stipulati?.

R. No. In caso di accordi diversi in termini di sottoscrizione e di deposito, vanno proposte domande diverse o – in caso di invio di file XML – “CodiceIdentificativoDomanda” diverso, ancorché riferiti alla medesima posizione contributiva aziendale.

D. Gli importi da indicare negli anni 2008, 2009 e 2010 si riferiscono agli anni in cui devo erogare i premi oppure a quelli cui gli stessi si riferiscono?

R. Gli importi da inserire sono quelli relativi agli anni di erogazione dei premi (principio di cassa).

D. Nel caso di contratto scaduto il 31.12.2007 ma i cui premi vengono corrisposti nel 2008, quale data deve essere indicata nel campo "DataContrattiAI"?

R. Il periodo di validità finale del contratto "DataContrattiAl", da indicare nella domanda, riguarda la scadenza degli effetti monetari e non la data di validità del contratto: pertanto se il contratto è scaduto il 31.12.2007 ma il pagamento delle erogazioni – a motivo di previsione contrattuale, per effetto di proroga ovvero di ultrattività - è previsto nel corso del 2008, dovrà essere indicata la data del 31.12.2008 e dovranno essere prese a riferimento le retribuzioni relative al periodo temporale di corresponsione del premio.

Nel rispetto dei principi di carattere generale, lo sgravio potrà riguardare anche i premi corrisposti a lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato nel corso dell'anno per il quale si chiede il beneficio.

D. In caso di contratti aventi validità pluriennale, gli importi relativi agli anni 2009 e 2010 quale valore assumeranno?

R. Il DM 7 maggio 2008 - attuativo della previsione di cui alla legge n. 247/2007 - prevede la concessione dello sgravio per l'anno 2008. L'autorizzazione allo sgravio, quindi, riguarderà solamente l'anno in corso.

In presenza di contratti pluriennali, gli importi riferiti agli anni 2009 e 2010 assumeranno il carattere di indicazione valutativa degli impegni di spesa.

D. In che data è entrato in vigore il DM 7 maggio 2008?

R. Il DM 7 maggio 2008 è stato pubblicato sulla GU 31 luglio 2008. Lo stesso non contiene decorrenza diverse e, di conseguenza, si ritiene entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

D. In caso di aziende che fruiscono di sgravi settoriali (es. cabotaggio), come va determinata la percentuale di sgravio?

R. Il beneficio è applicabile alla contribuzione dovuta, al netto dello sgravio fruito dall'impresa.

D. Il DM 7 maggio 2008 parla di riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nel limite di 25 punti della contribuzione datoriale. Il premio INAIL è ricompreso?

R. Ai fini della determinazione dello sgravio ex lege n. 247/2007, la quota relativa all'assicurazione INAIL resta esclusa.

D. In caso di fusione per incorporazione, quando i contratti di secondo livello applicati sono stati regolarmente depositati dalle società incorporate in momenti diversi, la domanda per l'accesso allo sgravio va redatta in forma unica - inserendo i contratti con rispettive e diverse date di deposito - oppure è necessario inoltrare più domande, pur avendo unico PIN e unica matricola INPS?

R. Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., la domanda di accesso allo sgravio dovrà essere trasmessa dal datore di lavoro subentrante. Ai fini della compilazione dell'istanza, vanno proposte domande diverse o – in caso di invio di file XML - "CodiceIdentificativoDomanda" diverso, in ragione delle differenti date di sottoscrizione e di deposito degli accordi in precedenza sottoscritti dalle aziende incorporate.

Per quanto riguarda la determinazione del tetto (3% ovvero 5%) entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate dal precedente datore di lavoro.